

**COMUNE DI MODUGNO**

(Provincia di Bari)

13

TORNÌ

I Settore

Ufficio Legale

Prot. n. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>31689</u>	
26 LUG. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 23 luglio '07

Al Dirigente inc. II Settore

Dott. Ing. Emilio Petraroli

Al Responsabile del procedimento

Matteo Di Tullio

SEDE

**OGGETTO: Richiesta Parere – Vs. nota prot. n. 31689 del 26/6/2007 –
rassegnazione licenza commerciale per sala giochi in Modugno, V.le della
Repubblica n. 24/F, richiesta dal Sig. Muscilli Giuseppe.**

In merito alla Vs. richiesta di parere legale, così come supportata da documentazione allegata in copia, lo scrivente Ufficio evidenzia quanto segue.

La richiesta formulata dal Sig. Muscilli, tra le motivazioni addotte, contiene alcune inesattezze, da un punto di vista giuridico: se è vero, infatti, che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi (vedi art. 445 c.p.p.), ciò non consente di affermare, con altrettanta semplicità, che non assume rilievo nei procedimenti amministrativi.

Infatti, l'esatto contrario è sostenuto dal Consiglio di Stato che, con sentenza pronunciata dalla Sez. IV in data 28/5/2002 n. 2941, precisa che “*In difetto di espressa deroga, la sentenza emessa in sede di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è del tutto equivalente, ai sensi dell'art. 445 comma 1 c.p.p., alla sentenza ordinaria di condanna rispetto a quegli effetti extra penali che l'ordinamento ricollega al fatto giuridico. Le sanzioni amministrative obbligatorie devono essere irrogate pur in presenza di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. ed anche in caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445 c.p.p.*”

La netta separazione tra l'aspetto penale e quello amministrativo è confermata anche dalla recente pronuncia, sempre del Consiglio di Stato, del 14/10/2005 n. 5082, in cui si prevede che “*la sanzione accessoria ex art. 110 TULPS (comma 9) poiché*

costituisce un provvedimento amministrativo non è connessa agli accertamenti di responsabilità penale ed alle conseguenze nei confronti del trasgressore, trattandosi, invece, nei casi di cui ai commi 10 e 11 del citato art.110, di sanzioni diverse ed aggiuntive rispetto alle previsioni del codice penale, che operano disgiuntamente e colpiscono il trasgressore sotto profili diversi”.

A nulla, inoltre, può servire l’indicazione dell’intervenuto indulto in merito alla condanna patteggiata dall’istante, atteso che, come ben noto, l’indulto incide sulla pena e non sul reato.

La valutazione da farsi, invece, è che, poiché la sentenza emessa a seguito di patteggiamento non implica un giudizio di accertamento sulla responsabilità del fatto, poiché è subordinata solo alla sommaria verifica dell’inesistenza di cause di immediato proscioglimento, ciò possa costituire un legittimo presupposto per riconsiderare la sussistenza di quegli elementi e requisiti morali che il TULPS pone alla base del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Ciò è dato, ad esempio, dal comportamento del richiedente, dall’assenza di ulteriori procedimenti e/o verbali di accertamento a suo carico, tutti elementi da valutarsi anche in relazione con il provvedimento di revoca della licenza e che, ovviamente, la scrivente non può conoscere.

Pertanto, pur non aderendo alla tesi dell’istante sull’effetto automatico della riassegnazione della licenza a seguito del patteggiamento della pena e del successivo indulto intervenuto sulla stessa, si è del parere che, comunque, essendo il procedimento amministrativo svincolato dagli elementi penalistici, l’istanza del Muscilli possa essere valutata alla luce di quegli elementi che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono stati sopra indicati, fermi restando tutti gli atti istruttori eventualmente già compiuti da Codesto Ufficio e non conosciuti dalla scrivente.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano
Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE – AMBIENTE

Servizio Attività Produttive – Commercio – Agricoltura – Industria

Via X Marzo n. 59/D4 – 70126 Modugno – tel. +390805865445 – fax +390805865451

mail to: commercio@comune.modugno.ba.it

Prot. n.

10001395

Modugno, 12 2 GIU. 2007

Risposta a nota n. 27126/1261 A.P. (del 08/06/07)
del 04/06/2007

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 3768P	
26 GIU. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

AL RESPONSABILE
UFFICIO LEGALE
S E D E

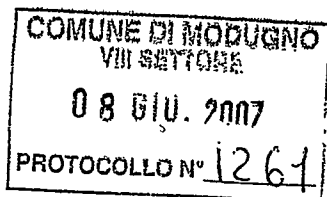
Oggetto: Riassegnazione di licenza per l'apertura di sala giochi in Modugno, v/le della Repubblica n. 24/F – G.. Richiesta parere

Con riferimento all'istanza di riassegnazione, di cui all'oggetto, del 29/05/2007, che opportunamente si allega in copia, quì giunta in data 04/06/2007, protocollata al n. 27126/1261 A.P. (del 08/06/2007) A.P., inviata dal Sig. **Giuseppe MUSCILLI**, ai fini del rilascio di quanto richiesto dall'istante, si prega la S.V. di voler fornire parere legale in merito.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Il responsabile del procedimento
(Istr. Dirett. Matteo DI TULLIO)

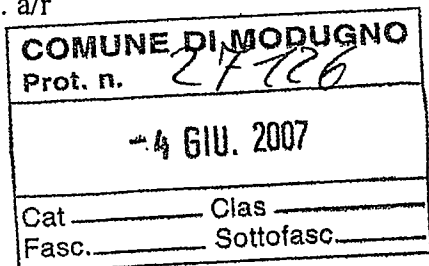
IL DIRIGENTE INC. II SETTORE
(Dott. Ing. Emilio PETRAROLI)



Modugno 29/5/2007

8

Racc. a/r



Gent.mo
Sig. Sindaco
del Comune di Modugno
Palazzo Municipale
70026 MODUGNO (BA)

Racc. a/r

Gent.mo
Sig. Dirigente VIII Settore
Attività Produttive del
Comune di Modugno
Via X Marzo 59D4
70026 MODUGNO (BA)

oggetto: istanza di riassegnazione di licenza per apertura di pubblica sala giochi.

Il sottoscritto sig. Giuseppe Muscilli, nato a Modugno in data 6/9/1969 ed ivi residente alla via Generale Alberto Crispo n. 20, espone quanto segue:

1. con licenza n. 27 prot n. 59560/002504 rilasciata in data 1/12/2004, Codesta Amministrazione comunale autorizzava il sottoscritto ad avviare una pubblica sala giochi, ubicata in Modugno alla via della repubblica n. 24 F - G;
2. a seguito di un controllo effettuato dagli agenti di P.S della Questura di Bari - Squadra Polizia Amministrativa e Sociale nel marzo 2006, venivano rinvenuti 6 videogiochi che asseritamente consentivano il gioco d'azzardo;
3. in considerazione di tale evento Codesta Amministrazione comunale, con ordinanza n. 13 del 24/5/2006 revocava la suindicata licenza, ordinando contestualmente la chiusura immediata della sala giochi;
4. in ottemperanza a tale provvedimento l'istante provvedeva alla restituzione della licenza ed alla chiusura dell'attività;
5. intanto, con riferimento al procedimento penale scaturito dal controllo effettuato dalla Questura di Bari, il sottoscritto chiedeva - ed otteneva - una definizione ex art. 444 c.p.p. con la mera applicazione della pena di € 3.240,00 (sent. n. 578/2006);
6. si precisa che in conseguenza della peculiarità della conclusione del procedimento penale indicato attualmente il casellario giudiziale non riporta alcuna annotazione in corrispondenza del nominativo dell'istante;
7. inoltre, in applicazione dell'indulto la Sezione per le Indagini Preliminari del Tribunale Civile e Penale di Bari, con ordinanza in data 7/2/2007 ha dichiarato

"interamente condonate le pene inflitte con la sentenza n. 578/06 in data 2/10/2006 nei confronti di Muscilli Giuseppe";

8. si evidenzia che, in ogni caso, la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. (la cui pena è stata comunque condonata) non ha alcun rilievo nel processo amministrativo; parimenti appare legittimo ritenere nei confronti del procedimento amministrativo.

In considerazione dei fatti nuovi intervenuti, sussistendone gli evidenti presupposti materiali e morali, il sottoscritto formula istanza di riassegnazione – mediante provvedimento amministrativo di secondo grado - della licenza per apertura di pubblica sala giochi, già revocatagli con provvedimento n. 13 del 24/5/2006.

Si resta in attesa di cortese riscontro e, sin d'ora, si fornisce ogni disponibilità collaborativa al fine del positivo esito della presente istanza.

Sig. Giuseppe Muscilli

Muscilli Giuseppe

Allegati:

1. copia licenza n. 27 del 1/12/2004;
2. copia sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP presso il Tribunale di Bari, n. 578/06;
3. copia certificato penale del casellario giudiziale in data 23/3/2007;
4. copia ordinanza di applicazione dell'indulto in data 7/2/2007;
5. copia ordinanza n. 13 del 24/5/2006 di revoca della licenza;
6. copia fotostatica di documento di identità.

Delego al deposito della presente il dott. Giuseppe Santobono

IL DELEGANTE

Muscilli Giuseppe

Codice di Procedura Penale

c.p.p. art. 445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

(giurisprudenza)

445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [c.p.p. 535, 691] né l'applicazione di pene accessorie [c.p. 19] e di misure di sicurezza [c.p. 215], fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale ⁽¹⁾.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento [c.p.p. 524], non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi [c.p.p. 651]. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ⁽²⁾.

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1, già modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, L. 12 giugno 2003, n. 134. Il testo del comma 1 in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 134 del 2003 era il seguente:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 97 del 2001 era il seguente:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale. Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 443 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1990, n. 41 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del secondo periodo, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 Cost.

(2) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1, già modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, L. 12 giugno 2003, n. 134. Il testo del comma 1 in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 134 del 2003 era il seguente:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 97 del 2001 era il seguente:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale. Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.». Di tale formulazione la Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 443 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1990, n. 41 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del secondo periodo, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 Cost.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, L. 12 giugno 2003, n. 134. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.». Di tale formulazione il Ministero dell'interno, con la circolare 25 novembre 1998, n. 4/98 (Gazz. Uff. 7 dicembre 1998, n. 286), aveva fornito

l'interpretazione in relazione all'art. 1, comma 1, lett. c), L. 19 marzo 1990, n. 55.

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - CONDANNA CONDIZIONALE
Cass. pen. Sez. Unite, 29 novembre 2005, n. 17781

La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.. (Rigetta, Gip Trib. Brescia, 1 Marzo 2004)

Cass. pen. Sez. Unite, 29-11-2005, n. 17781 (rv. 233518)
D.

FONTI

CED Cassazione, 2006
Arch. Nuova Proc. Pen., 2006, 5, 490
Arch. Nuova Proc. Pen., 2007, 2, 226
Riv. Pen., 2007, 1, 84

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. pen. Sez. I, 12-04-2006, n. 16026 (rv. 234135)

c.p. art. 168

c.p.p. art. 444

c.p.p. art. 445

c.p.p. art. 629

c.p.p. art. 653

L. 12 giugno 2003, n. 134

L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 1

L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 2

L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 32

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cons. Stato Sez. IV, 28 maggio 2002, n. 2941

Le sanzioni amministrative obbligatorie devono essere irrogate pur in presenza di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., ed anche in caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445 comma 2, c.p.p.

Cons. Stato Sez. IV, 28-05-2002, n. 2941
Min. int. e Min. int. e altri c. G.M. e Gallo

FONTI

Foro Amm. CDS, 2002, 1211

c.p.p. art. 444

c.p.p. art. 445

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
T.A.R. Valle d'Aosta Aosta Sez. I, 5 aprile 2006, n. 45

Rispetto a quegli effetti extra penali che l'ordinamento ricollega al fatto giuridico della condanna la sentenza emessa in sede di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è del tutto equivalente, ex art. 445, comma 1, c.p.p., alla sentenza ordinaria (Cass. pen., S.U., 21 luglio 1998, n. 8488; Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2002, n. 2941): tra gli effetti extra penali certamente rientra la revoca di autorizzazioni già rilasciate.

T.A.R. Valle d'Aosta Aosta Sez. I, 05-04-2006, n. 45
A.P. e altri c. Comune di Aosta

FONTI

Massima redazionale, 2006

c.p.p. art. 444

c.p.p. art. 445

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
Cons. Stato Sez. IV, 28 maggio 2002, n. 2941

In difetto di espressa deroga, la sentenza emessa in sede di patteggiamento ai sensi *dell'art. 444 c.p.p.*, è del tutto equivalente, ai sensi *dell'art. 445 comma 1, c.p.p.*, alla sentenza ordinaria rispetto a quegli effetti extra penali che l'ordinamento ricollega al fatto giuridico.

Cons. Stato Sez. IV, 28-05-2002, n. 2941
Min. int. e Min. int. e altri c. G.M. e Gallo

FONTI

Foro Amm. CDS, 2002, 1211

c.p.p. art. 444

c.p.p. art. 445

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
T.A.R. Veneto Sez. I, 15 marzo 2003, n. 1848

L'esistenza di una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., a carico dell'amministratore della società aggiudicataria, stante la diversa natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta rispetto ad una decisione di condanna, non può costituire legittimo presupposto per la revoca dell'aggiudicazione di un appalto di forniture.

T.A.R. Veneto Sez. I, 15-03-2003, n. 1848
Alleanza salute distribuzione s.p.a. c. Comune di Verona

FONTI

Massima redazionale, 2003

c.p.p. art. 444



APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - CONDANNA CONDIZIONALE
Cass. pen. Sez. V, 7 aprile 2003, n. 39351

Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 del c.p.p non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificato il presupposto al quale l'articolo 168 del c.p. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che all'applicazione della pena «patteggiata» non può conseguire l'effetto della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, che ha come presupposto imprescindibile una sentenza di condanna, e cioè una decisione pronunciata in esito a un giudizio, con piena cognizione del reato, della responsabilità e della pena. Né tale principio è contraddetto dal disposto degli articoli 168, comma 3, del c.p. e 674, comma 1-bis, del c.p.p, nel testo introdotto dalla legge 26 marzo 2001 n. 128, che si limita a sancire la revoca automatica del beneficio della sospensione condizionale, anche se disposto con sentenza di patteggiamento, quando concesso in violazione del limite di reiterabilità di cui all'articolo 164, comma 4, del codice penale.

Cass. pen. Sez. V, 07-04-2003, n. 39351
Cuda

FONTI

Guida al Diritto, 2004, 4, 82

c.p. art. 168

c.p.p. art. 444

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
Cass. pen. Sez. I, 13 ottobre 2004, n. 43576

La sentenza emessa a seguito di patteggiamento per un reato commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione della liberazione anticipata non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio, poiché, consistendo nell'applicazione di pena "sine iudicio", subordinata soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione e l'esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità, che è estraneo alla sua natura.

Cass. pen. Sez. I, 13-10-2004, n. 43576 (rv. 230208)
Lacalamita

FONTI

Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 737
CED Cassazione, 2004
Riv. Pen., 2005, 1252

c.p.p. art. 444

L. 26/07/1975 n. 354, art. 54
